

# COMUNE DI ACI CASTELLO

*Città Metropolitana di Catania*

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

**Adottato con delibera di C.C. N°55 del 05/07/2016**

## Articolo 1

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'art.184 e dall'art. 198 del D.Lgs.152/2006 e dall'art. 4 della L.R. 9/2010, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la raccolta differenziata, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

## Articolo 2

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- “contratto di appalto dei servizi dell'ARO”: il Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana nell'A.R.O. Aci Castello aggiudicato in conformità alla L.R. 9/2010 e s.m.i.
- “gestore del servizio”: il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto dei servizi dell'A.R.O. A cui è affidata, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di igiene urbana del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'intervento;
- “ditta appaltatrice”: il soggetto che, nelle more della stipula del contratto di appalto dei servizi dell'ARO, effettua i servizi di igiene urbana nel territorio comunale;
- “addetti alla vigilanza”: appartenenti alle forze di polizia istituzionalmente preposte, dipendenti comunali e/o soggetti privati cui vengano conferite, ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di controllo e accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento.

## Articolo 3

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che di seguito si riporta.

Rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

#### **Articolo 4**

##### **ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. spetta al Comune il compito di determinare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del DLgs. 152/06.

In attesa della definizione, da parte dei ministeri competenti, dei criteri di assimilazione, secondo quanto previsto dal citato art. 195, sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali prodotti dalle seguenti attività nei limiti qualitativi stabiliti con Delibera di Giunta Municipale n°336 del 22/05/1998 con esclusione dei copertoni e degli inerti da demolizione e costruzione e con il limite quantitativo di 36 ton/anno per ciascuna utenza non domestica.

- a) Rifiuti da attività commerciali
- b) Rifiuti da attività di servizio
- c) Rifiuti da attività sanitarie, limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
- e) Rifiuti da attività artigianali
- f) Rifiuti da attività industriali: limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

Restano in ogni caso esclusi dall'assimilazione i materiali di qualunque natura contaminati con sostanze pericolose.

Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

#### **Articolo 5**

##### **ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

La gestione di tutti i rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che opera in regime di privativa e garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale.

Il Comune garantisce, altresì, la gestione dei rifiuti urbani assimilati, il servizio di spazzamento e lavaggio di strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico oltre ai servizi complementari previsti nel contratto di appalto dei servizi dell'ARO.

Il Gestore del Servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di appalto dei servizi dell'ARO, provvede a:

- effettuare la raccolta e il trasporto agli impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziati e indifferenziati;
- effettuare lo spazzamento e il lavaggio delle aree pubbliche;
- promuovere, di concerto col Comune, la riduzione e il recupero dei rifiuti.

I servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati anche da altro soggetto individuato dal Comune. Il Comune e il Gestore del Servizio nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti speciali non assimilati agli urbani avviati al recupero a cura del produttore.

Il presente regolamento all'art. 21 stabilisce i criteri e i casi in cui al produttore che dimostri di aver avviato a riciclo in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto debitamente autorizzato che effettua il recupero, può essere riconosciuta una riduzione della tassa/tariffa.

## **Articolo 6**

### **CESTINI PORTARIFIUTI**

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Gestore del Servizio o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e della Gestore del Servizio.

## **Articolo 7**

### **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, allo scopo autorizzati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **Articolo 8**

### **ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

Il Gestore del Servizio, in conformità, al Piano di Intervento dell'ARO Aci Castello e al "contratto di appalto dei servizi dell'ARO" è tenuto a prestare i servizi accessori:

- scerbatatura delle strade e aree pubbliche
- raccolta e trasporto carogne animali
- pulizia caditoie stradali
- pulizia spiagge
- disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale
- Piano di comunicazione, informazione e sensibilizzazione

## **Articolo 9**

### **CONTRATTI INTEGRATIVI**

Il Gestore del Servizio, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

I contratti integrativi possono riguardare sia la gestione dei rifiuti non assimilati che quella dei rifiuti assimilati. In ogni caso, la gestione dei contratti integrativi deve essere mantenuta separata in maniera immediatamente tracciabile e verificabile e non può comportare alcuna irregolarità all'esecuzione dei servizi appaltati dal Comune.

### **Articolo 10**

#### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia.

L'Ordinanza Sindacale, in particolare, disciplina le modalità, i giorni e gli orari di conferimento per ciascuna tipologia di rifiuto.

### **Articolo 11**

#### **RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

I rifiuti urbani per i quali è istituita la raccolta differenziata sono:

Imballaggi in carta e cartone,  
Imballaggi in plastica  
Imballaggi in vetro  
Imballaggi in alluminio  
Carta e cartone da RD  
Rifiuti biodegradabili da cucine e mense  
Scarti vegetali  
RAEE contenenti cfc  
RAEE contenenti altre sost. pericolose  
RAEE non pericolosi  
Rifiuti ingombranti  
Pile  
Farmaci  
Contenitori T e/o F  
abiti usati  
oli vegetali e animali esausti

In conformità al “contratto di appalto dei servizi dell'ARO” potranno essere previste ulteriori frazioni di rifiuti da conferire in modo differenziato.

E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è attivata la relativa raccolta differenziata.

Le frequenze dei servizi di raccolta differenziata sono stabilite nel “contratto di appalto dei servizi dell'ARO” e/o in apposita ordinanza sindacale che disciplinerà le modalità i giorni e gli orari del relativo conferimento.

Sono istituiti i servizi di **raccolta porta a porta** per i rifiuti urbani e assimilati delle seguenti tipologie:

- indifferenziati
- carta e cartone
- vetro
- plastica,
- organico (residui di cucine e mense).

Con Ordinanza Sindacale, in conformità al “contratto di appalto dei servizi dell'ARO” potrà essere prevista la possibilità di **conferimento diretto** da parte degli utenti di una o più delle superiori frazioni di rifiuto presso **postazioni mobili** bifunzionali (due tipologie di rifiuti) in aree di sosta.

La raccolta differenziata di scarti vegetali (CER 200201), RAEE (CER: 200123, 200135, 200136) e Rifiuti ingombranti (CER 200307), è prevista **a domicilio previa prenotazione**.

La raccolta differenziata da **contenitori stradali** collocati in area pubblica è prevista per i RUP ( pile, i farmaci e contenitori contrassegnati con le lettere T e/o F), per gli abiti usati e per gli oli vegetali e animali esausti.

Con il regolamento per la gestione del CCR comunale e/o con apposite Ordinanze Sindacali saranno disciplinate le tipologie di rifiuto, le modalità e le eventuali riduzioni della tassa/tariffa per il **conferimento diretto** dei rifiuti differenziati da parte degli utenti nei **Centri Comunali di Raccolta** presenti nel territorio comunale e/o nell'ambito della SRR Catania Area Metropolitana.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani (esclusi i rifiuti assimilati) costituiti da pneumatici e materiali inerti da demolizione e costruzione è prevista esclusivamente mediante conferimento diretto nei CCR da parte delle utenze domestiche. Il conferimento è gratuito solo per quantitativi non superiori rispettivamente a 4 copertoni/anno e 1 ton/anno. Il costo di conferimento per i quantitativi eccedenti è a carico dell'utente. I rifiuti delle superiori tipologie provenienti da utenze non domestiche così come tutti i rifiuti non assimilati agli urbani dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite il Gestore del Servizio o ricorrendo ad altri operatori del settore previa specifica convenzione con oneri a carico delle medesime utenze.

Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento insieme ai rifiuti indifferenziati .

Il Gestore del Servizio, previa autorizzazione comunale, può attivare, anche in forma sperimentale, in una parte o in tutto il territorio comunale, per categorie di utenze o per tutte le utenze, altre tipologie e forme di raccolta differenziata, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento e di incremento della percentuale di raccolta differenziata.

Nell'ambito dei programmi di riduzione dei rifiuti previsti dal Comune, il Gestore del Servizio, nei limiti previsti dal "contratto di appalto dei servizi dell'ARO", è tenuto a incentivare il **compostaggio domestico** mediante la fornitura in comodato d'uso gratuito di compostiere, agli utenti individuati dal Comune con apposito bando pubblico, che potranno fruire di un corso informativo per il corretto utilizzo delle compostiere domestiche.

Il Comune incentiva il compostaggio domestico prevedendo la riduzione della tassa o tariffa, in caso di produzione e consegna al Comune del compost prodotto secondo quanto previsto nel vigente regolamento comunale (IUC).

## **Articolo 12**

### **LA RACCOLTA PORTA A PORTA**

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti colorati specifici, ma sufficientemente trasparenti opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire.

Per la raccolta differenziata di carta, vetro, umido e rifiuto urbano residuo (RUR), il "Gestore del Servizio" consegna in comodato d'uso gratuito idonei contenitori rigidi mentre, per la raccolta della plastica, potranno essere forniti idonei contenitori rigidi o sacchi trasparenti da 120 lt.

Si prevede l'utilizzo di contenitori per singola utenza per immobili con numero di interni fino a 3, mentre per edifici con 4 o più interni può essere previsto l'utilizzo di bidoni carrellati (o cassonetti all'interno di aree condominiali idonee) in numero e capacità adeguati.

Gli utenti hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei contenitori mediante lavaggio e disinfezione con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per garantire l'igiene e il decoro.

L'utilizzo di sacchi per il conferimento dell'umido è consentito solo se gli stessi sono in materiale compostabile.

Per le altre tipologie di rifiuto da conferire mediante i contenitori rigidi forniti dal Gestore del servizio non è consentito l'uso di sacchetti.

Non possono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta:

- i rifiuti speciali non assimilati;

- i rifiuti allo stato liquido;
  - i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname )
  - rifiuti differenziabili per i quali è attivato il relativo servizio di raccolta separata con altre modalità di esecuzione (quali ingombranti, RAEE, scarti vegetali, RUP, indumenti e accessori ecc).
- L'utenza ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio e nelle sue immediate vicinanze, in modo ben visibile, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

In caso di disponibilità di idonee aree private, ad esempio per le aree condominiali, previa acquisizione di apposita autorizzazione, lo svuotamento dei contenitori potrà avvenire all'interno delle stesse aree private. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte della Gestore del Servizio in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio, anche in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere posizionati, per la successiva raccolta, vicino all'accesso della strada principale, o in altro sito idoneo, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti. I contenitori che non saranno correttamente posizionati per la raccolta non verranno svuotati.

Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate.

In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento.

L'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito sono a carico dell'utenza.

I contenitori, forniti in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni, preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

Nel caso di condomini legalmente costituiti, l'amministratore sarà responsabile della gestione dei contenitori multiutenza e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, i singoli utenti, saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori multiutenza e del corretto conferimento dei rifiuti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per consentire il posizionamento dei contenitori ai fini del conferimento dei rifiuti al gestore del servizio, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

### **Articolo 13**

#### **LA RACCOLTA DA CONTENITORI STRADALI**

Il Gestore del Servizio provvede, per la raccolta dei rifiuti da effettuarsi mediante cassonetti posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:

I contenitori rigidi ad uso pubblico posti su aree pubbliche devono:

- indicare chiaramente la tipologia di rifiuto cui sono destinati
- essere posizionati a cura della Gestore del Servizio in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti dallo stesso Gestore del Servizio attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione anche mediante trattamento enzimatico comprendenti anche la piazzola
- essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;

E' vietato l'abbandono di rifiuti ai lati o comunque fuori dai contenitori; nel caso di contenitori già colmi gli utenti non potranno conferire altri rifiuti fino a nuovo svuotamento.

Nei contenitori non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli cui sono destinati.

### **Articolo 14**

#### **LA RACCOLTA DOMICILIARE A CHIAMATA**

I servizi dovranno essere prenotati ai recapiti indicati nel sito internet istituzionale del Comune e nel sito del Gestore del Servizio.

I rifiuti dovranno essere posizionati, nel giorno e all'ora stabiliti, a piano strada, nelle immediate adiacenze della propria abitazione, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Di norma, non è consentito agli operatori accedere presso il domicilio dell'utente o comunque negli spazi privati, salva esplicita e motivata autorizzazione da parte del Comune, previo assenso del Gestore del Servizio.

Gli scarti vegetali dovranno essere conferiti in fasci di piccole dimensioni debitamente legati o in sacchi a perdere appositamente chiusi per evitare sversamenti di rifiuti.

In relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuto da conferire il l'Ordinanza Sindacale stabilirà i giorni e gli orari di esecuzione dei servizi in conformità al "contratto di appalto dei servizi dell'ARO".

### **Articolo 15**

#### **IL CONFERIMENTO DIRETTO PRESSO POSTAZIONI MOBILI BIFUNZIONALI**

Il conferimento diretto dei rifiuti potrà avvenire, a cura degli utenti, presso le postazioni mobili bifunzionali attrezzate per la raccolta di due diverse tipologie di rifiuti.

Il calendario indicante le tipologie conferibili, i giorni e gli orari di raccolta mediante tale sistema di conferimento sono disposti, in conformità al "contratto di appalto dei servizi dell'ARO" con Ordinanza Sindacale.

I rifiuti della frazione organica umida devono essere conferiti in sacchi compostabili ben chiusi.

### **Articolo 16**

#### **IL CONFERIMENTO DIRETTO PRESSO CCR O ISOLE ECOLOGICHE**

La gestione e l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta sarà disciplinata con apposito Regolamento comunale.

Sulla base di specifici accordi tra Comuni della SRR Catania Area Metropolitana, nelle more della realizzazione del CCR previsto nel Piano d'intervento dell'ARO, gli utenti del Comune di Aci Castello potranno essere autorizzati ad accedere ad uno o più CCR o isole ecologiche presenti in altri territori comunali, nel rispetto della relativa disciplina dettata con Ordinanza Sindacale.

### **Articolo 17**

#### **IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio domestico solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino é applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

La riduzione sarà proporzionale alla quantità di compost prodotto e non potrà superare il 20% della tariffa, in conformità a quanto previsto nel regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

Per fruire della riduzione gli utenti dovranno presentare apposita dichiarazione con la quale si impegnano



ad effettuare il compostaggio accettando le procedure di monitoraggio e controllo che potranno essere effettuate in qualunque giorno dagli “addetti alla vigilanza” o dal Gestore del Servizio” in orari concordati e impegnandosi all’utilizzo del compost prodotto.

Alla riduzione tariffaria potranno avere accesso con le stesse modalità e alle stesse condizioni anche le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche

## **Articolo 18**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti cimiteriali quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali sono a tutti gli effetti assimilati agli urbani, debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del Servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall’art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m.i. In ogni caso, essi devono:

- essere confezionati dopo l’eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

## **Articolo 19**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani è a totale carico dei produttori che vi provvedono, previa specifica convenzione, tramite il Gestore del Servizio o ricorrendo ad altri operatori del settore.

I produttori sono soggetti agli obblighi di documentazione previsti dalle norme vigenti.

Gli “addetti alla vigilanza” potranno effettuare controlli per verificare il rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 20**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 31 Gennaio dell’anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell’anno, allegando la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento/recupero.

## **Articolo 21**

### **RIDUZIONE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa.

La quota di riduzione, applicabile alla parte variabile della tariffa, è determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo ed è distinta in base alla tipologia degli stessi rifiuti, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale per l’applicazione della IUC. La riduzione così determinata non può essere, comunque superiore al 30% del tributo e non si applica ai rifiuti soggetti a contributo CONAI.

Al fine del calcolo della predetta riduzione, che sarà applicata al tributo dovuto per l’anno successivo a quello

in cui gli utenti si sono avvalsi della facoltà di avviati al riciclo in modo autonomo i rifiuti assimilati da loro stessi prodotti, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita dichiarazione attestante ai sensi del DPR 445/2000, la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare distinti per tipologia, specificando la ragione sociale e l'autorizzazione dei trasportatori e degli impianti di recupero. Alla superiore dichiarazione dovrà essere allegata certificazione rilasciata dal soggetto debitamente autorizzato che effettua il recupero attestante l'effettivo quantitativo avviato a riciclo.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere tutta la documentazione necessaria per eseguire un capillare controllo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione controllata, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

## **Articolo 22**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche sono previste e disciplinate nel regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **Articolo 23**

### **RIDUZIONE PER CONFERIMENTO DIRETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della tariffa imputabile alle utenze domestiche.

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata **ai centri comunali di raccolta e/o nelle isole ecologiche**, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.

L'entità della riduzione è determinata come segue in relazione alla tipologia dei rifiuti conferiti e in misura proporzionale ai quantitativi:

- Carta e cartone 35,00 €/ton
- Imballaggi in cartone 100,00 €/ton
- Imballaggi in plastica 300,00 €/ton
- Imballaggi in vetro 30,00 €/ton
- Imballaggi in alluminio 420,00 €/ton
- Imballaggi in legno 5,00 €/ton
- Imballaggi in metallo 90,00 €/ton
- Indumenti 50 €/ton

In ogni caso l'ammontare della riduzione complessiva non può essere superiore al 30% della tassa dovuta e verrà calcolata e applicata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

## **Articolo 24**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta in conformità a quanto prevista dal regolamento comunale per l'applicazione della IUC

## **Articolo 25**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una), scelte tra quelle più favorevoli.

## **Articolo 26**

### **IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

## **Articolo 27**

### **DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di Legge, chiunque viola il superiore divieto e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

In particolare sarà ritenuta imputabile a titolo di colpa la mancata o inadeguata recinzione dei lotti di terreno (con o senza fabbricati) siti fuori dai centri storici in relazione all'eventuale abbandono di rifiuti all'interno degli stessi lotti.

## **Articolo 28**

### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto. Compete agli stessi soggetti la pulizia delle aree stradali di accesso alla proprietà (inviti).

Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l'adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc).

## **Articolo 29**

### **PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare la Gestore del Servizio, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

## **Articolo 30**

### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio,

devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

### **Articolo 31**

#### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alla Gestore del Servizio previa stipula di apposita convenzione, con oneri a totale carico degli occupanti.

### **Articolo 32**

#### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune e alla Gestore del Servizio, con un preavviso di sette giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato al preventivo pagamento al comune degli oneri necessari al pagamento della pulizia delle aree interessate ovvero nel caso in cui si voglia procedere a par proprio della pulizia bisogna comunicarlo anticipatamente in maniera tale che la Gestore del Servizio del servizio procederà solo al conferimento di tali materiali raccolti sempre con oneri a capo degli organizzatori. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Sono a carico dei promotori della manifestazione eventuali oneri straordinari sostenuti dalla Gestore del Servizio.

### **Articolo 33**

#### **ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è assolutamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, salva diversa previsione di legge.

### **Articolo 34**

#### **ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

### **Articolo 35**

#### **POZZETTI STRADALI E FONTANE**

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili. È inoltre vietato utilizzare le fontanelle pubbliche per lavare pesce o attrezzi da lavoro.

### **Articolo 36**

#### **CAROGNE DI ANIMALI**

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.P. competente, in conformità alla normativa vigente (reg. CE 1069/2009)

Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

### **Articolo 37**

#### **CONDUZIONE DI ANIMALI**

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

### **Articolo 38**

#### **CANTIERI EDILI**

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

### **Articolo 39**

#### **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

### **Articolo 40**

#### **RIFIUTI INERTI**

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Per le utenze domestiche, il conferimento deve avvenire presso i CCR

Per le utenze non domestiche la gestione è a totale carico dei produttori

### **Articolo 41**

#### **DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI**

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della Gestore del Servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

### **Articolo 42**

#### **DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE**

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle superiori disposizioni saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

### **Articolo 43**

#### **MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'**

Fermo restando quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione della COSAP, chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia si provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

### **Articolo 44**

#### **SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni alle norme in materia di gestione dei rifiuti di cui al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/2000 e successive modificazioni sono sanzionate a norma dell'art. 254 e segg. dello stesso decreto.

Salva diversa disposizione di legge, e salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro (art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

Il relativo verbale di accertamento può prevedere l'irrogazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 45**

#### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Sono di competenza del Consiglio Comunale, sentiti il Consorzio ed il Gestore, le modifiche al presente Regolamento.

### **Articolo 46**

#### **NORME TRANSITORIE**

Nelle more dell'individuazione del Gestore del Servizio e della stipula del "contratto di appalto dei servizi dell'ARO", continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n° 6 del 17.01.2013 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

### **Articolo 47**

#### **PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune ed entra in vigore dopo 10 giorni di pubblicazione decorrenti dal primo festivo.

### **Articolo 48**

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.